



COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

ORDINANZA N. 5

**MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA ADOTTARE PER IL PERIODO
DAL 21 NOVEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019.**

Prot. n. 8501

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Comune di Trevenzuolo

Via Roma, n. 5 – 37060 Trevenzuolo (VR)

C.F. 80015530233 – P. IVA 01337750234

Tel. 045/7350018 Fax 045/7350348 e-mail protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it

- l'Italia è deferita alla corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 6 settembre 2018, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, in particolare da polveri sottili (PM10) e Ossidi di Azoto (NOx), le quali definiscono una serie di misure per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento, in funzione di tre gradi di allerta, valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 10 settembre 2018 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le indicazioni regionali, e quindi il contenuto dell'accordo di Bacino, oltre all'esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato della qualità dell'aria ed è stato ribadito che i Comuni devono adottare integralmente gli adempimenti previsti dall'Accordo di Bacino Padano;
- questo Comune, risulta inserito, nell'ambito di applicazione del nuovo Accordo di Bacino Padano in zona IT0513, per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

Ed inoltre:

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTI la Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;

VISTA la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

nel periodo dal 21 novembre 2018 al 31 marzo 2019:

- **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del dlgs 152/2006, sia certificato conforme alla “**classe A1**” della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- **divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “**3 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- **divieto di utilizzo** di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a “**2 stelle**”;
- **sospensione, differimento o divieto** della combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- ove ammesso dalle relative norme di riferimento (lettera I) allegato A Accordo di Bacino: nelle AIA, nelle AUA e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) prevedere l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

I N V I T A

1. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.2 - Uffici e assimilabili;
 - E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. la popolazione ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l’impianto di riciclo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

- d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
4. la popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:
- a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;
 - f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;
 - m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Comune di Trevenzuolo

Via Roma, n. 5 – 37060 Trevenzuolo (VR)

C.F. 80015530233 – P. IVA 01337750234

Tel. 045/7350018 Fax 045/7350348 e-mail protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, consultabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.trevenzuolo.vr.it

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Trevenzuolo, 21 novembre 2018

Il Sindaco
Gazzani dott. Roberto